



CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

**REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO**

**“ NPL Italian Opportunities 2016-2021 TV”
(il Regolamento)**

CODICE ISIN IT0005224917

Sede Legale in Biella – Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 159.680,12 sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/C.F. 02471620027 – R.E.A. n° 191045

1 AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato “NPL Italian Opportunities 2016-2021 – TV” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.950.000 (quattromilioninovecentocinquantamila/00), è emesso, in una o più tranches, da CdR Advance Capital S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**CdR**”) ed è costituito da massimo n. 49.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’“**Obbligazione**”).
- 1.2 Le **Obbligazioni** sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 100 (cento/00) per ciascuna **Obbligazione** (in seguito “**Prezzo di Emissione**” o “**Valore Nominale di Emissione**”).
- 1.3 Le **Obbligazioni** saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”) e dall’articolo 34-ter del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato e integrato, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, (“**Investitori Qualificati**”) nonché ad altri investitori non qualificabili come **Investitori Qualificati**, fermo restando che in tal caso il collocamento dovrà essere svolto con modalità o entro limiti tali da consentire alla Società di beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico prevista dall’art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.
- 1.4 L’importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 100.000 (centomila/00).
- 1.5 Le **Obbligazioni** sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 5 dicembre 2016 (la “**Delibera**”).
- 1.6 Le **Obbligazioni** saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto sopra previsto, ogni operazione avente ad oggetto le **Obbligazioni** (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso **Monte Titoli**. I detentori, tempo per tempo, delle **Obbligazioni** (gli “**Obbligazionisti**” e ciascuno di essi l’“**Obbligazionista**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle **Obbligazioni**. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del **TUF** e della relativa regolamentazione di attuazione.

2 VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1 Le **Obbligazioni** sono emesse e denominate in Euro.

3 NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO, FINALITÀ E GARANZIE

- 3.1 Le **Obbligazioni** costituiscono **Obbligazioni** dirette, incondizionate e non subordinate dell'**Emittente** e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.
- 3.2 Il credito derivante dalle **Obbligazioni**, per la parte di questo che risultasse eccedere quello derivante dalla eventuale escussione della **Garanzia** di cui infra, ha natura chirografa al pari di quella degli altri debiti contratti dall'**Emittente** con terzi che non risultassero dotati di specifici privilegi accordati dal Codice Civile o da altre disposizioni di Legge.
- 3.3 Il **Prestito** sarà destinato dall'**Emittente** al supporto delle attività svolte dalle proprie controllate nel settore degli investimenti in assets non performing. In particolare l'importo del **Prestito**, al netto di ogni onere connesso alla sua emissione e collocamento, verrà destinato alla sottoscrizione, da parte di una o più di queste, dei titoli, del valore nominale unitario di euro 100, che CdR Securities srl, corrente in Biella Via Aldo Moro 3/a, emetterà nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione convenzionalmente denominata "NPL Italian Opportunities" (di seguito, i "**Titoli**"), avente ad oggetto l'acquisto di crediti non performing - o comunque rinvenienti da *special situation* ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali - e regolata dalle disposizioni dettate dalla Legge 130/1999.
- 3.4 A garanzia del puntuale adempimento di ogni obbligazione derivante dal **Prestito**, l'**Emittente**, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna che:
- I **Titoli** vengano accreditati a favore della posizione fiduciaria n. 412 (la **Posizione**) aperta presso Figerbiella srl, corrente in Biella Via Aldo Moro 3/a (la **Fiduciaria**);
 - alla **Fiduciaria** venga conferita apposita istruzione irrevocabile ex articolo 1723, 2° comma Codice Civile atta a far sì che (a) vigente il **Prestito**, il fiduciante possa effettuare prelievi dalla **Posizione** solo nei limiti dei proventi netti realizzati con riferimento alla stessa e ciò, peraltro, non prima di aver comprovato il pagamento degli interessi previsti dal successivo articolo 6 (b) in caso di inadempimento dell'**Emittente**, la stessa proceda alla liquidazione della **Posizione** a richiesta del rappresentante comune degli **Obbligazionisti**, procedendo all'accredito delle somme direttamente a favore di questi in conformità al presente **Regolamento** (di seguito, la "**Garanzia**").

4 MODALITÀ E PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

- 4.1 Le **Obbligazioni** possono essere sottoscritte a partire dal 12 dicembre 2016 e sino al 19 dicembre 2016 (incluso). Le stesse verranno messe a disposizione degli **Obbligazionisti** alla **Data di Emissione** (come di seguito identificata).
- 4.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero **Prestito** entro il 19 dicembre 2016 le **Obbligazioni** non sottoscritte potranno esserlo a partire dal 9 gennaio 2017 ed in tal caso le stesse verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso **Monte Titoli** alla data di accredito del **Prezzo di Emissione**, maggiorato come infra, che dovrà avvenire entro **5 Giorni Lavorativi Bancari** dalla data della domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni**.
- 4.3 La domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni** sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all'**Emittente** presso la sede di questo, mentre la sottoscrizione delle stesse si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della **Società** del **Prezzo di Emissione** maggiorato, per quelle sottoscritte a far corso dal 9 gennaio 2017, dal rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa)

relativo alla cedola semestrale in corso.

- 4.4 Ai fini del presente **Regolamento**, per “**Giorno Lavorativo Bancario**” deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.

5 DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

- 5.1 Il **Prestito** ha una durata di 60 mesi a decorrere dal 21 dicembre 2016 (la “**Data di Emissione**” o la “**Data di Godimento del Prestito**”) e sino al 21 dicembre 2021 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”) salve le ipotesi in cui il godimento delle **Obbligazioni** cessi prima della **Data di Scadenza del Prestito** per effetto di quanto stabilito dal presente **Regolamento**.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato, rispettivamente, né su richiesta degli **Obbligazionisti** né su iniziativa dell’**Emittente**.

6 INTERESSI

- 6.1 A decorrere dalla **Data di Godimento del Prestito** e fino alla **Data di Scadenza del Prestito**, le **Obbligazioni** fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 4% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) che sarà applicato al **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**.
- 6.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la “**Data di Pagamento degli Interessi**”). Rimane inteso che laddove una **Data di Pagamento degli Interessi** venga a cadere in un giorno che non è un **Giorno Lavorativo** (ai fini del presente **Regolamento**, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo), la stessa sarà posticipata al primo **Giorno Lavorativo** immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli **Obbligazionisti** o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l’ultimo pagamento sarà effettuato alla **Data di Scadenza del Prestito**. La tabella di seguito riportata illustra la **Data di Pagamento degli Interessi** di ciascun **Tasso di Interesse Nominale**, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il **Tasso di Interesse Nominale** che sarà applicato ai sensi dell’Paragrafo 6.4.

2016	31 dicembre 2016	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 21 dicembre 2016) e fino al 31 Dicembre 2016 (escluso)	0,110% (Euro 0,110 in valore assoluto)
2017	30 giugno 2017	A partire dal 31 dicembre 2016 e fino al 30 giugno 2017 (escluso)	2,00%
2017	31 dicembre 2017	A partire dal 30 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 (escluso)	2,00%
2018	30 giugno 2018	A partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2018 (escluso)	2,00%
2018	31 dicembre 2018	A partire dal 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (escluso)	2,00%
2019	30 giugno 2019	A partire dal 31 dicembre 2018	2,00%

		e fino al 30 giugno 2019 (escluso)	
2019	31 dicembre 2019	A partire dal 30 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (escluso)	2,00%
2020	30 giugno 2020	A partire dal 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (escluso)	2,00%
2020	31 dicembre 2020	A partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (escluso)	2,00%
2021	30 giugno 2021	A partire dal 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2021 (escluso)	2,00%
2021	21 dicembre 2021	A partire dal 30 giugno 2021 e sino alla Scadenza del Prestito (escluso)	1,896% (Euro 1,896 in valore assoluto)

- 6.3** L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**, pari a Euro 100 (cento/00), per il **Tasso di Interesse Nominale** applicabile per ciascun periodo. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.4** Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi di godimento compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.5** Ogni **Obbligazione** cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:
- dalla **Data di Scadenza del Prestito** (inclusa);
 - dalla **Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio** e dalla **Data di Rimborso Anticipato Facoltativo** (come infra definiti, inclusi) ai sensi del successivo articolo 9 del presente **Regolamento**.
- 6.6** Nel caso di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** e di **Rimborso Anticipato Facoltativo** gli **Obbligazionisti** avranno il diritto di ricevere, inter alia, il pagamento del **Tasso di Interesse Nominale** maturato sino alla **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio** o alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**.

7 AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

- 7.1** L'**Emittente** si riserva la facoltà di provvedere alla nomina dell'agente per il calcolo (l'**"Agente di Calcolo"**) dandone pronta comunicazione con le modalità previste dal presente **Regolamento**.
- 7.2** L'**Agente di Calcolo**, ove nominato, agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli **Obbligazionisti** per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente **Regolamento**, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni **dell'Agente di Calcolo** saranno effettuati secondo il presente **Regolamento** e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti **dell'Emittente** e degli **Obbligazionisti**.

8 RIMBORSO

- 8.1** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 del **Regolamento**, alla **Data di Scadenza del Prestito** (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'**Emittente** dovrà rimborsare le **Obbligazioni** in circolazione (le "**Obbligazioni Circolanti**" o, ciascuna di queste, l'**"Obbligazione Circolante"**) mediante versamento, in un'unica soluzione, oltre che degli interessi maturati sino alla **Data della Scadenza del Prestito**, di un importo in denaro (il "**Capitale Rimborsato**"), per ciascuna **Obbligazione Circolante**, di Euro 105 (centocinque/00) incrementato, solo qualora questa abbia segno positivo, della **Maggiorazione**. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'**Obbligazionista**.
- 8.2** Ai fini di quanto previsto al precedente paragrafo, l'importo della **Maggiorazione** sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\underline{\text{Rendimento} - 25}$$

laddove il **Rendimento** è dato dalle somme effettivamente e complessivamente corrisposte, a titolo di provento comunque denominato, ai portatori dei **Titoli**, e per ciascuno di questi, nel periodo compreso fra la data di loro emissione ed il 30 Novembre 2021 (il "**Periodo di Osservazione**") rapportate alla durata del **Prestito**.

A mero titolo esemplificativo, qualora:

- le somme di cui sopra corrisposte per ciascuno dei **Titoli** fossero pari a 28,
- il **Periodo di Osservazione** avesse la durata di 50 mesi, intendendosi pari ad un mese intero ogni frazione di questo

la **Maggiorazione** sarebbe pari a

$$\underline{(28:50 \times 60) - 25 = 8,6}$$

e il **Capitale Rimborsato** a

$$105 + 8,6 = 113,6$$

In nessun caso, peraltro, il **Capitale Rimborsato** potrà essere superiore, per ciascuna **Obbligazione Circolante**, ad Euro 120.

Vigente il **Prestito** l'**Emittente** provvederà a comunicare agli **Obbligazionisti**, con le modalità previste dal successivo Paragrafo 15.2, l'entità dei proventi di volta in volta erogati da CdR Securities srl nel **Periodo di Osservazione** a favore dei portatori dei **Titoli**

- 8.3** Qualora la **Data di Rimborso** coincida con un giorno che non è un **Giorno Lavorativo Bancario**, il pagamento verrà effettuato il primo **Giorno Lavorativo Bancario** successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
- 8.4** Fermo quanto precede e nel pieno rispetto di ogni pertinente normativa, l'Emittente, anche a mente dell'articolo 1381 del Codice Civile si impegna a che l'Obbligazionista che intendesse acquistare dall'Emittente stessa o da a proprie controllate beni mobili ed immobili dalle stesse posti in vendita possa assolvere, in tutto od in parte, il relativo corrispettivo mediante il trasferimento a queste delle Obbligazioni.
- 8.5** Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente Paragrafo, l'Obbligazione verrà valorizzata, a prescindere dalla relativa quotazione, in misura pari al Valore Nominale di Emissione maggiorato del rateo di interessi in corso di maturazione.

9 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

9.1 A prescindere dalla **Data di Scadenza del Prestito**, qualora **l'Emittente** sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente **Regolamento** e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del rappresentante comune degli **Obbligazionisti**, senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intraprese dal rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli **Obbligazionisti**, ciascun **Obbligazionista** avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") e, quindi, all'importo di Euro 105 per ciascuna **Obbligazione** sommato a quello degli interessi maturati sino alla data effettiva del **Rimborso Anticipato Obbligatorio** (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**") e della **Maggiorazione** e ciò entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte **dell'Emittente**, della richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** formulata dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** fermo restando il diritto di ciascun **Obbligazionista** di rinunciare alla **richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio** con comunicazione scritta da inoltrare **all'Emittente** entro la **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**.

9.2 In ipotesi di **Rimborso Anticipato Obbligatorio**, la formula esposta al precedente Paragrafo 8.2 verrà adattata come segue:

- il **Periodo di Osservazione** s'intenderà concluso alla data dell'obbligo rispetto al quale **l'Emittente** risulta divenuto inadempiente (di seguito, **Data Inadempimento**);
- la **Maggiorazione** verrà determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Rendimento} - [25 - (0,4167 \times \text{Numero Mesi})]$$

laddove **Numero Mesi** è il numero dei mesi, o frazioni di questi, ricompresi fra la **Data Inadempimento** e la **Data di Scadenza del Prestito**.

9.3 In ipotesi di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** il **Capitale Rimborsato** non potrà eccedere, per ciascuna **Obbligazione**, l'importo così determinato

$$120 - (0,4167 \times \text{Numero Mesi})$$

9.4 A far corso dal 1° gennaio 2020 **l'Emittente** ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il **Prestito** (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme **Delibera** assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa. In tal caso il rimborso del **Prestito** – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna **Obbligazione** in circolazione – avverrà alla data comunicata **dall'Emittente** con le modalità di cui al successivo Paragrafo 15.2 (di seguito, rispettivamente, la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato Facoltativo**" e la "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").

9.5 Alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo** **l'Emittente**, previo eventuale ragguaglio alla parte di **Prestito** rimborsata laddove il **Rimborso Anticipato Facoltativo** sia parziale, corrisponderà a ciascun **Obbligazionista** e per ciascuna **Obbligazione** da questo posseduta, l'importo di Euro 105 sommato a quello degli interessi maturati sino alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo** e della **Maggiorazione**.

9.6 In ipotesi di **Rimborso Anticipato Facoltativo**, la formula esposta al precedente Paragrafo 8.2 verrà adattata come segue:

- il **Periodo di Osservazione** s'intenderà concluso (limitatamente alla parte di **Prestito** rimborsata laddove il **Rimborso Anticipato Facoltativo** sia parziale) alla data della **Comunicazione di Rimborso Anticipato Facoltativo**;
- la **Maggiorazione** verrà determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Rendimento} - [25 - (0,4167 \times \text{Numero Mesi Facoltativi})]$$

laddove **Numero Mesi Facoltativi** è il numero dei mesi, o frazioni di questi, ricompresi fra la data della **Comunicazione di Rimborso Anticipato Facoltativo** e la **Data di Scadenza del Prestito**.

- 9.7 In ipotesi di **Rimborso Anticipato Facoltativo** il **Capitale Rimborsato** non potrà eccedere, per ciascuna **Obbligazione**, l'importo così determinato

$$120 - (0,4167 \times \text{Numero Mesi Facoltativo})$$

10 PAGAMENTI

- 10.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli **Obbligazionisti** ai sensi del **Regolamento** sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente **Regolamento**, all'**Obbligazionista** risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale **Obbligazionista** sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
- 10.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli **Obbligazionisti** sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli **Obbligazionisti** in relazione a tali pagamenti.

11 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 11.1 I diritti degli **Obbligazionisti** si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.
- 11.2 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente **Regolamento** non cada in un **Giorno Lavorativo Bancario**, lo stesso termine si intenderà differito al **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

12 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- 12.1 L'**Emittente** presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sul "Third Market on the Vienna Stock Exchange" o su altro multilateral trading facility (MTF) europeo.
- 12.2 Dell'ammissione e della data di inizio delle negoziazioni delle **Obbligazioni** sarà comunque data comunicazione dall'**Emittente** con le modalità previste dal successivo Paragrafo 15.2

13 REGIME FISCALE

- 13.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle **Obbligazioni** nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle **Obbligazioni** saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
- 13.2 Sono a carico dell'**Obbligazionista** le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle **Obbligazioni** e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 14.1 Il **Prestito** è regolato dalla legge italiana.

- 14.2 Per qualsiasi controversia relativa al **Prestito** ovvero al presente **Regolamento** che dovesse insorgere tra l'**Emittente** e gli **Obbligazionisti** sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Biella ovvero, qualora l'**Obbligazionista** rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

15 VARIE

- 15.1 Senza necessità del preventivo assenso degli **Obbligazionisti**, l'**Emittente** potrà apportare al **Regolamento** le modifiche ritenute necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli **Obbligazionisti** o siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 15.2 che segue.
- 15.2 Tutte le comunicazioni dell'**Emittente** ai titolari delle **Obbligazioni** saranno effettuate, e date per conosciute dagli **Obbligazionisti**, mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'**Emittente** (www.compagniadellaruota.com o quello eventualmente successivamente comunicato su tale sito) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle **Obbligazioni**. Tutte le comunicazioni alla **Società** dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'**Emittente** all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.3 Il possesso delle **Obbligazioni** comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente **Regolamento**. A tal fine, il presente **Regolamento** sarà depositato presso la sede dell'**Emittente** e pubblicato sul sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Regolamento** si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 15.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente **Regolamento** sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferito a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente **Regolamento**, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un **Giorno Lavorativo Bancario** tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 16.1 Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli **Obbligazionisti** delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del **Prestito**, sulla proposta di concordato preventivo, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli **Obbligazionisti**.
- 16.2 L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta dagli **Obbligazionisti** se questi rappresentano almeno il ventesimo delle **Obbligazioni** emesse e non estinte.